Allegato A

LINEE GUIDA

Accreditamento delle strutture formative per l'espletamento dei corsi di massaggiatore massofisioterapista e di massaggiatore sportivo

Ambito di applicazione

1. Le presenti Linee guida si applicano fino all'entrata in vigore di una specifica disciplina nazionale in materia.
2. I soggetti accreditati sulla base delle presenti linee guida possono svolgere la formazione teorica e le esercitazioni di corsi di formazione per massaggiatore massofisioterapista e massaggiatore sportivo esclusivamente nel territorio umbro e possono svolgere i tirocini sulla base di convenzioni stipulate con strutture private dove viene esercitata l'attività massoterapica (per massaggiatore massofisioterapista) e con strutture pubbliche e private e le associazioni sportive aderenti al C.O.N.I. (per massaggiatore sportivo).
3. La pubblicità di ogni corso autorizzato, nel rispetto delle presenti Linee guida, deve precisare il numero degli ammissibili ed i criteri per la selezione degli aspiranti nel caso di domande eccedenti.

Requisiti

1. La Giunta regionale provvede, con propri atti, all'accreditamento / autorizzazione di organismi formativi per la gestione e la organizzazione di corsi di formazione per massaggiatore massofisioterapista e massaggiatore sportivo, purché dichiarino quanto di seguito:
   a) configurazione giuridica;
   b) sede operativa nel territorio della regione Umbria;
   c) struttura idonea nel territorio regionale allo svolgimento sia delle attività amministrative (segreteria didattica), sia dell'attività formativa;
   d) attrezzatura necessaria come indicata nel progetto formativo;
   e) affidabilità economica e finanziaria e disponibilità di competenze professionali impegnate in attività di direzione, amministrazione, docenza e coordinamento;
   f) capacità organizzativa ai fini della fruizione della formazione, garantendo oltre che il supporto logistico, anche il tutoraggio, la valutazione e la verifica dell'apprendimento.
2. Non possono conseguire l'accreditamento gli organismi:
   a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la

dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale;

b) che sono amministrati da dirigenti nei confronti dei quali sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;

c) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti e con gli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali;

d) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

e) che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste dall'amministrazione.

Modalità di acquisizione accreditamento

1. Gli organismi formativi, al fine di ottenere l'accreditamento per la gestione dei corsi per massaggiatore massofisioterapista e/o massaggiatore sportivo presentano alla Regione specifica domanda, come da fac-simile allegato alle presenti Linee guida (**Allegato 1**).
2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
   a) documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante, ai fini della validità dell'autocertificazione;
   b) check list compilata in ogni sua parte, come da fac-simile allegato alle presenti Linee guida **(Allegato 2)**, redatto avendo a riferimento quella utilizzata per l'accreditamento relativo alla formazione per operatore socio sanitario di cui alla determinazione dirigenziale 8 agosto 2017, n. 8135;
   c) progetto formativo relativo alla figura di massaggiatore massofisioterapista **(Allegato 3)** e/o alla figura di massaggiatore sportivo **(Allegato 4).**
3. Le dichiarazioni contenute nella domanda e nella documentazione allegata alla stessa sono rilasciate dagli organismi richiedenti in autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
4. Le domande di accreditamento devono essere presentate dagli organismi formativi nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio di ogni anno.
5. Il Servizio regionale competente esamina la documentazione prodotta dall'organismo formativo, al fine di accertare il possesso dei requisiti previsti al paragrafo "Requisiti" delle presenti Linee guida.

6. All'esito positivo dell'esame documentale la Regione Umbria riconosce l'accreditamento dell'organismo formativo. In caso di lievi difformità e carenze rilevate nelle dichiarazioni prodotte, viene richiesta integrazione documentale ai sensi della legge n. 241/1990.

Verifiche

1. Il Servizio regionale competente, avvalendosi delle Aziende Sanitarie pianifica annualmente audit in loco di verifica a campione presso gli organismi formativi, al fine di riscontrare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate in autocertificazione e quale riscontro oggettivo delle condizioni delle strutture ove si svolge l'attività formativa.
2. Gli audit di verifica vengono svolti da gruppi di lavoro all'uopo costituiti con provvedimenti dirigenziali i cui componenti professionisti sono individuati nell'ambito della *"Lista di esperti per gruppi di audit"*, contenente l'elenco di tecnici per la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, di tecnici in materia di verifiche igienico sanitarie e di personale esperto in materia di formazione, già utilizzato per i corsi di operatore socio sanitario. Per le verifiche il gruppo si avvale anche di un medico specialista nelle discipline afferenti la materia individuato nell'ambito di un elenco approvato con atto dirigenziale sulla base di designazioni effettuate dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie regionali.
3. Per l'attività di audit in loco di verifica di cui al precedente punto si fa riferimento alle *Linee guida Attività di audit in loco* approvate per l'accreditamento relativo alla formazione per operatore socio sanitario di cui alla determinazione dirigenziale 8 agosto 2017, n. 8135 pubblicata nel sito web della Regione Umbria alla pagina: http://www.regione.umbria.it/documents/18/3288160/dd+8135+del+8+agosto+2017+Allegato+1_Linee+guida.pdf/59a1e579-f2d6-4b9e-a211-8bdacc651da1.

Adempimenti successivi all'accreditamento

1. Gli organismi formativi hanno l'obbligo di rendere disponibile e accessibile tutta la documentazione a supporto di quanto autocertificato nella domanda di accreditamento e quella relativa allo svolgimento dei singoli corsi, anche ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica regionale.
2. Gli organismi formativi accreditati pubblicano obbligatoriamente nella propria pagina internet il progetto formativo e trasmettono al competente Servizio regionale, per ciascun corso attivato, i seguenti dati:
   a) atto regionale di autorizzazione;
   b) numero degli iscritti;
   c) per i discenti stranieri, dichiarazione attestante la conoscenza base della lingua italiana verificata prima dell'inizio del corso;
   d) verbale di riconoscimento dei crediti formativi;

e) data di effettivo inizio;
f) calendario di effettivo svolgimento della formazione teorica;
g) calendario di effettivo svolgimento del tirocinio, comprensivo della sede unitamente all'attestazione del Legale Rappresentante dell'avvenuta stipula di apposita convenzione;
h) eventuali sostituzioni intervenute dei docenti, con la dichiarazione di aver acquisito curriculum professionale inerente la relativa disciplina;
i) dichiarazione di attivazione della copertura assicurativa per ciascun discente e per ciascuna delle attività svolte;
j) data di fine corso;
k) verbale di esame finale con l'elenco di coloro che hanno acquisito l'attestato comprensivo del numero di registrazione.

3. I dati elencati al precedente comma 2) devono essere trasmessi dall'organismo formativo ogni quadrimestre con la seguente tempistica:
   a) entro e non oltre il 15 gennaio i dati aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente;
   b) entro e non oltre il 15 maggio, i dati aggiornati al 30 aprile;
   c) entro e non oltre il 15 settembre, i dati aggiornati al 31 agosto.

Iscrizione e frequenza al corso

1. Agli aspiranti all'ammissione al corso l'organismo formativo dà adeguata pubblicità degli oneri di frequenza a loro carico.
2. Ogni discente dovrà essere dotato di un apposito libretto, dal quale risulti la frequenza alle singole fasi e le attività svolte e nel quale siano riportati i giudizi, per ogni fase formativa frequentata.
3. L'organismo formativo provvede al controllo della partecipazione al corso, tramite fogli firma o altra forma di registrazione della frequenza.
4. I soggetti in formazione devono essere coperti da polizza assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione.

Crediti formativi

1. I crediti formativi da attribuire a titoli e servizi pregressi sono valutati prima dell'inizio del corso da una commissione, costituita dall'organismo formativo, così composta:
   a) un rappresentante dell'ente gestore del corso con funzione di presidente,
   b) un docente del corso designato dall'ente gestore,
   c) un dipendente della Regione dell'Umbria designato dalla Giunta regionale non inferiore alla categoria "D",
   d) un segretario verbalizzante designato dall'organismo accreditato,

Commissione esami finali

1. Ai fini del rispetto di quanto stabilito al punto 2) del paragrafo "*Adempimenti successivi all'accreditamento*", solo in presenza di tutte le informazioni previste, la Giunta regionale procederà alla nomina del proprio rappresentante in seno alla commissione di esami finali.
2. La Commissione per gli esami finali del corso per massaggiatore - massofisioterapista è costituita dall'organismo formativo e deve essere composta come segue:
   a) il direttore del corso con funzioni di Presidente;
   b) un medico specialista nelle discipline afferenti la materia, designato dalla Giunta regionale;
   c) un rappresentante della Regione, designato dalla Giunta regionale, almeno di categoria "C";
   d) un docente del corso;
   e) un rappresentante di categoria;
   f) un segretario verbalizzante, designato dall'organismo formativo.
3. La Commissione per gli esami finali del corso per massaggiatore sportivo è costituita dall'organismo formativo, sulla base dell'articolo 4 del D.M. 5 luglio 1975. L'incarico di Presidente viene svolto da un rappresentante della Regione Umbria, designato dalla Giunta regionale.
4. L'organismo formativo stabilisce l'ammontare dei compensi dovuti ai componenti della commissione secondo la normativa vigente in materia.
5. Sulla base di quanto previsto dall'art. 18 del "Contratto Collettivo decentrato integrativo personale delle categorie professionali anno 2015", di cui alla d.g.r. n.1674 del 15/12/2014, gli organismi formativi devono corrispondere il compenso spettante ai componenti regionali designati, direttamente all'Amministrazione regionale.
6. Il pagamento di cui al precedente punto 5. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di espletamento degli esami, trasmettendo al Servizio "Politiche di sviluppo delle risorse umane del SSR, semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle Aziende sanitarie. Riforme" l'attestazione di avvenuto pagamento con il relativo importo.

Esame finale

1. Al termine dei periodi di formazione nelle diverse aree i docenti e tutor esprimono nei confronti dei tirocinanti, ad essi assegnati, un giudizio sulle singole capacità di massaggio dimostrate dai singoli partecipanti alla formazione.
2. Qualora il partecipante alla formazione, a giudizio del tutor, non abbia conseguito un idoneo apprendimento nel singolo periodo formativo, è ammesso a frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola volta. Il persistere del giudizio non favorevole comporta l'esclusione del partecipante dalla frequenza del corso.

3. Il discente che abbia frequentato regolarmente il corso ed abbia conseguito giudizi favorevoli nelle aree formative comprese nel programma del corso viene ammesso all'esame finale.

Attestato di qualifica

1. All'esito positivo dello svolgimento degli esami finali, che concludono i rispettivi percorsi formativi, dinanzi ad una apposita commissione d'esame, al discente viene rilasciato un attestato di qualifica redatto sulla base dei modelli allegati alle presenti linee guida (Allegato 5 per massaggiatore massofisioterapista e Allegato 6 per massaggiatore sportivo).

Vigilanza e controllo

1. La Regione esercita funzione di vigilanza e controllo nei confronti degli organismi formativi autorizzati allo svolgimento del corso.
2. Ove vengano rilevate violazioni la Giunta regionale potrà procedere fino alla revoca dell'autorizzazione del corso.

Trattamento dei dati personali

1. Gli organismi formativi, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", sono tenuti a fornire ai discenti le informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.
2. L'organismo formativo deve assicurare, conformemente a quanto stabilito dalla normativa, livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Allegato 1
alle linee guida

Fac-simile domanda

(compilare in stampatello il modulo in ogni sua parte e inviare per pec)

Alla Regione Umbria
Direzione Regionale Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse umane
Servizio "Politiche di sviluppo delle risorse umane del S.S.R.,
semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle
Aziende Sanitarie. Riforme"
Via Mario Angeloni, 61
06124 Perugia
direzionesanita.regione@postacert.umbria.it

Il sottoscritto _____
(Cognome e Nome)

nato/a _____ (provincia di ____) Stato _____ il _____

codice fiscale _____

in qualità di Legale Rappresentante di _____

natura giuridica _____

C.F. _____ P.IVA _____

Sede legale _____

(provincia di ____) in Via/Piazza _____ n. _____

Sede operativa _____

(provincia di ____) in Via/Piazza _____ n. _____

c.a.p. _____, telefono_____ cellulare _____

e-mail _____

PEC _____

CHIEDE

l'accreditamento finalizzato alla gestione ed organizzazione di corsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di massaggiatore massofisioterapista di cui alla legge 19 maggio 1971, n. 403 e / o massaggiatore sportivo di cui alla legge 26 ottobre 1971, n.1099 e al D.M. 5 luglio 1975.

A tal fine,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che l'organismo formativo di cui è Legale Rappresentante:

1. ☐ non si trova ☐ si trova

in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, o in stato di sospensione dell'attività commerciale;

2. ☐ non è ☐ è

amministrato da dirigenti nei confronti dei quali sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;

3. ☐ non è ☐ è

in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti e con gli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali;

4. ☐ non è ☐ è

in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiano o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

5. ☐ non si è reso ☐ si è reso

gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste dall'amministrazione;

6. ☐ non ha ☐ ha

affidabilità economica e finanziaria;

7. ☐ non ha ☐ ha

capacità organizzativa ai fini della erogazione della formazione, garantendo oltre che il supporto logistico anche il tutoraggio, la valutazione e la verifica dell'apprendimento;

8. ha la sede operativa, per la quale chiede l'accreditamento, nel territorio della regione Umbria, in Via/Piazza _____, n. ____ c.a.p. _____ Comune di _____, (provincia di _____);

DICHIARA, inoltre

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

9. che il progetto formativo allegato alla presente domanda è stato redatto secondo le indicazioni dettate dalla Giunta regionale e che contiene, tra l'altro:
   a) orario dettagliato e le sedi delle lezioni;
   b) nominativi dei docenti e dei tutors e del Direttore del Corso con esperienza nelle funzioni assegnate. Il curriculum vitae di ciascuno che ne comprova l'esperienza è depositato presso la sede operativa;
   c) l'indicazione della segreteria, quale riferimento per l'attività relativa al corso, sia per i singoli discenti, sia per la Regione Umbria, con l'indicazione dei contatti;

d) l'elenco delle strutture sanitarie private presso le quali si svolgono le attività di tirocinio. Con le stesse strutture sono state stipulate apposite convenzioni che sono depositate presso la sede operativa.

10. di impegnarsi a fornire il materiale didattico ai partecipanti, materiale che, corredato di eventuali riferimenti bibliografici, dovrà essere fornito all'inizio di ogni modulo formativo;
11. di fornire l'indicazione e la descrizione della struttura formativa e delle attrezzature idonee allo svolgimento delle attività amministrative (segreteria amministrativa) e delle attività formative nella regione Umbria, in regola con le vigenti norme in materia di igiene e sicurezza, come indicato nella check list allegata;
12. di impegnarsi a comunicare ogni variazione che interverrà dopo l'accreditamento / autorizzazione, di cui ai precedenti punti da 9. a 11.;
13. di essere disponibile ad accettare le direttive ed i controlli che la Giunta regionale vorrà svolgere, anche tramite audit in loco, al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato, nonché la qualità della formazione erogata.

DICHIARA, infine

☐ di non aver svolto ☐ di aver svolto

negli ultimi tre anni, esperienze di progetti di formazione nei confronti di personale sanitario e sociale, specificando per ciascun progetto:

- oggetto dell'attività,
- periodo di svolgimento,
- soggetti che ne hanno fruito,
- soggetto che ha affidato l'incarico;

Data _____

Firma
Nome e cognome in stampatello

_____

AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLE DICHIARAZIONI RESE NELLA PRESENTE DOMANDA, SI ALLEGA DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ

Allegato 2
alle linee guida

CHECK LIST

n.	DATI DA FORNIRE	A CURA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE	NOTE
1	Soggetto richiedente		
2	Sede legale		
3	Sede locali attività didattiche		
4	Proprietà dell'immobile	◻ SI ◻ NO	
5	Se l'immobile non è di proprietà, specificare il titolo possesso dell'immobile e la sua durata		
6	Mq. complessivi struttura dedicata ad attività formative		
7	Planimetria dei locali con layout	◻ SI ◻ NO	
8	Agibilità locali compatibile con attività formativa (estremi del documento di agibilità)		
9	Destinazione d'uso compatibile con l'attività formativa	◻ SI ◻ NO	
10	Struttura conforme alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche (struttura accessibile a disabili)	◻ SI ◻ NO	
11	Locale per attività formativa (aula n. __) (*)		
	- Mq. (*) - n. posti massimi previsti in base al D.M. 18/12/1975		
12	Locali ufficio e front office	◻ SI ◻ NO	
13	Locali per esercitazioni pratiche	◻ SI ◻ NO	

n.	DATI DA FORNIRE	A CURA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE	NOTE
14	Numero totale di Servizi igienici (**)		
	di cui numero Servizi igienici accessibili a disabili (***)		
15	Conformità dei locali con le vigenti norme in materia di igiene e sicurezza:	□ SI □ NO	
	- altezza	□ SI □ NO	
	- illuminazione	□ SI □ NO	
	- aerazione	□ SI □ NO	
16	Conformità degli impianti - certificati di conformità aggiornati relativi a:	□ SI □ NO	
	- impianto di riscaldamento-climatizzazione	□ SI □ NO	
	- impianto elettrico	□ SI □ NO	
17	Possesso di tutte le attrezzature per l'attività didattica	□ SI □ NO	
	Possesso di tutte le attrezzature obbligatorie previste nel progetto formativo	□ SI □ NO	
	Possesso di tutte le attrezzature facoltative previste nel progetto formativo	□ SI □ NO	
18	Conformità normativa sulla sicurezza:	□ SI □ NO	
	a) Per la struttura: ottemperanza agli obblighi di comunicazione ai Vigili del Fuoco di inizio attività di cui al regolamento di prevenzione incendi DPR 1/08/2011 n. 151 e s.m.i. n. uscite di sicurezza, presidi antincendio	□ SI □ NO	
	b) Documento valutazione rischi	□ SI □ NO	
	c) Piano di emergenza	□ SI □ NO	

n.	DATI DA FORNIRE	A CURA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE	NOTE
	d) Formazione specifica del personale relativa alle prescrizioni antincendio ed evacuazione, primo soccorso e rischi specifici legati all'ambiente di lavoro	◻ SI ◻ NO	
	e) Nomina medico competente	◻ SI ◻ NO	
	f) Nomina rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	◻ SI ◻ NO	
	g) Nomina responsabile servizio prevenzione e Protezione (RSPP)	◻ SI ◻ NO	
19	Progetto formativo redatto secondo le indicazioni della Giunta regionale	◻ SI ◻ NO	
20	Direzione didattica	nome e cognome	
	con esperienza didattica ed organizzativa, come da curriculum vitae acquisito	◻ SI ◻ NO	
21	Elenco docenti	nomi e cognomi	
	con specifiche esperienze professionali e didattiche, come da curricula acquisiti	◻ SI ◻ NO	
22	Tutor del corso	nome e cognome	
	curriculum vitae acquisito	◻ SI ◻ NO	
23	Segreteria, quale riferimento operativo dei discenti e per l'Amministrazione regionale	nome e cognome _____ telefono _____ email _____ pec _____	
24	Convenzioni stipulate per le attività di tirocinio, come da indicazioni della Giunta regionale conservate presso la sede operativa	◻ SI ◻ NO	
	Impegno a stipulare convenzioni per le attività di tirocinio, come da indicazioni della Giunta regionale, ove non ancora stipulate	◻ SI ◻ NO	
25	Erogazione FAD	◻ SI ◻ NO	
	In caso di FAD, specificare le modalità di erogazione (ad es. piattaforma)		

n.	DATI DA FORNIRE	A CURA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE	NOTE
26	Possesso presso la struttura operativa di tutta la documentazione dichiarata nella istanza di accreditamento	◻ SI ◻ NO	

(*) specificare per ogni aula di cui si chiede l'accreditamento
(**) almeno due divisi per sesso di cui uno per disabili
(***) almeno uno

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione che interverrà dopo l'accreditamento / autorizzazione.

Data __/__/_____

Legale Rappresentante

nome e cognome
(in stampatello e firma)

AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLE DICHIARAZIONI RESE NELLA PRESENTE DOMANDA, SI ALLEGA DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ

ALLEGATO 3
alle linee guida

PROGETTO FORMATIVO
CORSO MASSAGGIATORE MASSOFISIOTERAPISTA

A. PREMESSE

Il corso di formazione professionale per massaggiatore-massofisioterapista, ai sensi della Legge n. 403/1971, è finalizzato alla formazione di un operatore di interesse sanitario che interviene nei disagi della mobilità di origine ortopedica o post-traumatica per il mantenimento delle attività funzionali.

Egli esegue, su indicazione/prescrizione del medico, interventi e trattamenti massoterapici utilizzando tecniche di massaggio manuale.

Il massaggiatore-massofisioterapista opera con gli altri soggetti che partecipano all'intervento terapeutico, riabilitativo e preventivo, presso strutture private dove viene esercitata l'attività massoterapica.

Il corso triennale, della durata complessiva di 2.250 ore, si sviluppa su un itinerario formativo che armonizza conoscenze teoriche, esercitazioni pratiche e tirocinio presso strutture private, dove viene esercitata l'attività massoterapica, attraverso lo studio di argomenti e materie in grado di assicurare una formazione idonea.

Il corso si conclude con un esame finale ed il rilascio di un attestato di qualifica sottoscritto dal Presidente della Commissione giudicatrice e dal rappresentante della Regione. Il modello di attestato di qualifica è approvato dalla Giunta regionale.

B. ELENCO DELLE PRINCIPALI STRUMENTAZIONI:

1. attrezzatura obbligatoria:
   a) lettini professionali
   b) attrezzature e macchine ginniche
   c) cyclette
   d) tappeto ortopedico a velocità variabile
   e) asse di equilibrio in legno massiccio
   f) dondolo di Bobath
   g) parallele
   h) ostacoli e birilli
   i) spalliere svedesi
   j) panche
   k) bastoni in legno
   l) cerchi
   m) clave
   n) materassi in espanso

o) specchi
p) sfigmomanometri
q) apparecchiature per:
   - termoterapia
   - radiazioni infrarosse
   - laseterapia
   - raggi ultravioletti
   - elettroterapia antalgica
   - correnti interferenziali
   - correnti ad alta frequenza
   - correnti ad altissima frequenza
   - magnetoterapia
   - vibroterapia ultrasuoni
   - vasculoterapia occlusiva intermittente

2. attrezzatura opzionale:
   a) podoscopio
   b) scoliosometro
   c) pannello per ergoterapia
   d) ceppi tipo Baumann
   e) palle mediche
   f) palloni medicinali
   g) scale ortopediche

C. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CORSO

1. L'organismo formativo provvede alla nomina di un direttore del corso, in possesso di adeguata e documentata esperienza didattica ed organizzativa, prescelto prevalentemente tra il personale docente e al quale viene affidata la diretta responsabilità del conseguimento degli obiettivi didattici ed organizzativi, nonché quelli relativi all'accertamento dei requisiti di ammissione al corso, delle procedure di valutazione, dell'operatore dei tutors e delle frequenze dei discenti.
2. I docenti sono nominati dall'organismo formativo, con incarico annuale, tenendo conto delle specifiche esperienze professionali e didattiche attinenti le materie di insegnamento.
3. Gli incarichi di docenza, nonché quelli di tutor, sono attribuiti sulla base dei curricula, conservati presso la sede operativa, che ne comprovano l'esperienza nelle funzioni assegnate.

D. PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE

1. Per l'accesso ai corsi di formazione sono necessari almeno il diploma della scuola dell'obbligo ed il compimento del diciassettesimo anno di età.
2. Il corso ha durata triennale, per un ammontare di 2.250 ore, prevede lo svolgimento di attività teorica, esercitazioni e tirocinio presso strutture pubbliche e private dove viene esercitata l'attività massoterapica.

3. La frequenza all'attività formativa è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato con le assenze il 10 per cento dell'orario previsto per ogni anno e comunque non può superare il 10 per cento dell'orario previsto per ciascuna materia d'insegnamento, fatte salve assenze giustificate per gravi motivi di malattia, maternità e servizio militare, nonché per improcrastinabili motivi di lavoro certificati. In tali casi l'organismo formativo pianificherà ogni anno attività di recupero e, valutato il grado di raggiungimento degli obbiettivi formativi, ammettere l'allievo ai vari anni formativi.
4. L'accesso al secondo e al terzo anno di corso è subordinato al superamento di una prova da svolgere al termine di ciascun anno per ogni materia d'insegnamento e, in ogni caso, al raggiungimento del monte ore annuale previsto.
5. Nel caso in cui si rendesse necessaria l'interruzione del corso, a causa di assenze ingiustificate superiori al 10 per cento, come sopra indicato, o per cessazione volontaria della frequenza, l'organismo formativo provvederà al rilascio di una dichiarazione delle competenze acquisite nel percorso effettuato. Tale dichiarazione avrà valore di credito formativo per l'eventuale ripresa della frequenza.
6. La parte teorica del corso di formazione è svolta con lezioni frontali; può essere prevista anche in modalità FAD (formazione a distanza), per un massimo del 30% del monte ore previsto per ciascun anno.
7. La formazione svolta in modalità FAD dovrà essere adeguatamente erogata e l'organismo formativo deve garantire la tracciabilità della partecipazione del discente alla medesima. La documentazione che attesta l'avvenuta formazione in FAD dovrà essere conservata presso la sede operativa e messa a disposizione per i controlli dell'ente accreditante.

E. CREDITI FORMATIVI

1. Prima dell'inizio del corso sono quantificati da parte di apposita commissione i crediti formativi da attribuire a titoli e servizi pregressi in relazione all'acquisizione del diploma triennale di massaggiatore – massofisioterapista.
2. Possono essere riconosciuti crediti formativi:
   a) a coloro che, in possesso del diploma di massaggiatore-massofisioterapista conseguito frequentando corsi di formazione, di durata biennale, istituiti ai sensi della Legge 403/1971, presso strutture pubbliche o private riconosciute ed autorizzate da un Ente pubblico, intendano acquisire il diploma triennale, viene riconosciuto tutto il percorso formativo sia teorico che pratico e pertanto possono essere iscritti direttamente al terzo anno di corso;
   b) a coloro che sono in possesso di diploma di laurea del vecchio ordinamento ovvero laurea di primo livello o magistrale del nuovo ordinamento (quali, ad esempio, Laurea in Scienze Motorie, Laurea in Infermieristica) vengono riconosciuti per la parte teorica, dei primi due

anni di insegnamento, materie per le quali, nell'ambito del percorso formativo, sono stati sostenuti esami universitari;

c) per coloro che sono in possesso di certificazioni frequenza a corsi di formazione e/o di aggiornamento rilasciate da università, aziende sanitarie o società scientifiche accreditate presso il Ministero della Salute, riconducibili alla figura del massaggiatore massofioterapista, può essere applicata, per la parte teorica dei primi due anni di insegnamento, una riduzione dell'orario previsto per ciascuna materia, in base al piano di studi svolto, fino ad un massimo del 10%;

d) per coloro che sono in possesso di attestati di tirocinio effettuato presso presidi massofisioterapici, autorizzati da un ente pubblico, certificati dal legale rappresentante ovvero dal responsabile sanitario della struttura, possono essere riconosciuti crediti, per la parte riferita alle esercitazioni pratiche, fino ad un massimo del 10% del monte orario previsto per ogni anno.

3. Tutti coloro che usufruiscono di crediti, come sopra specificato, fermo restando quanto previsto alla lettera a) del comma 2. devono, comunque, frequentare almeno le seguenti materie/attività, distinte per anno di corso, indipendentemente dalla propria formazione:

   I° anno

   - Legislazione, con particolare riguardo alla figura del massaggiatore – massofisioterapista
   - Metodologie della massoterapia
   - Tirocinio

   II° anno

   - Elementi di rieducazione funzionale
   - Terapia strumentale
   - Chinesiologia
   - Dermatologia
   - Metodologia
   - Tirocinio

4. Per il terzo anno di corso non sono previsti crediti formativi per la parte teorica. Per quanto riguarda il tirocinio è possibile una riduzione in base all'attività lavorativa svolta, certificata dalla struttura nella quale è stata effettuata, nel modo seguente:

   - 5% per attività svolta fino ad un anno,
   - 15% per attività svolta da un anno a cinque anni,
   - 20% per attività svolta da oltre cinque anni.

F. ARTICOLAZIONE DEL CORSO

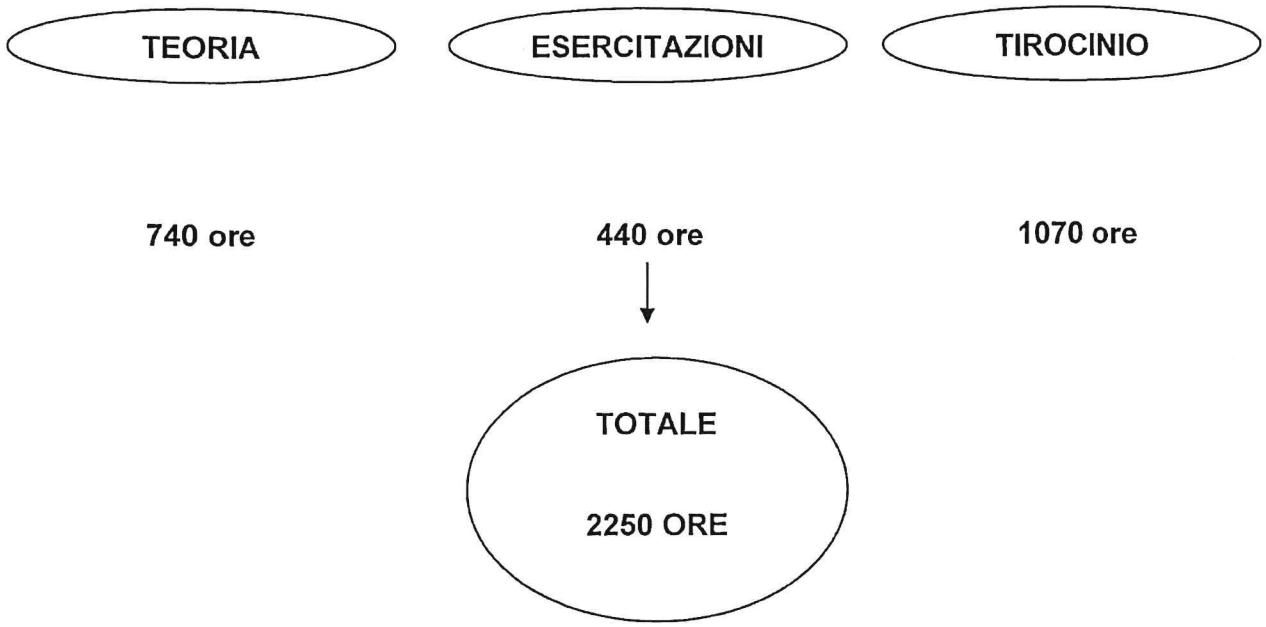

La formazione teorica è stata declinata sulla base delle Legge 5 luglio 1961 n. 570, *"Istituzione della Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi dell'Istituto statale d'istruzione professionale per ciechi annesso all'Istituto nazionale dei ciechi <<Vittorio Emanuele II>> di Firenze"* e del regolamento attuativo D.P.R.. 9 maggio 1968, n. 1406 "*Regolamento, programmi ed orari di insegnamento della Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi di Firenze*".

1° Anno

Teoria:	**300 ore**
Elementi di:	
Anatomia	120
Farmacologia	10
Patologia generale	20
Psicologia	20
Fisica	20
Igiene	10
Legislazione, con particolare riguardo alla figura del massaggiatore massofisioterapista	10
Metodologia della massoterapia	90
Esercitazioni pratiche	**200**
Tirocinio	**250**

2° Anno

Teoria	**240 ore**
Elementi di:	
Ortopedia	60
Neurologia	10
Rieducazione funzionale	20
Terapia strumentale	20
Patologia medica e chirurgica	60
Inglese	10
Chinesiologia	10
Traumatologia e tecniche pronto soccorso	10
Dermatologia	10
Metodologia	30
Esercitazioni pratiche	**240**
Tirocinio	**270**

3° Anno

Teoria:	**200 ore**
Elementi di:	
Ortopedia e traumatologia	50
Patologie della mobilità	50
Metodologia e valutazione critica dei casi	100
Tirocinio	**550**

G. ESAME FINALE

1. Fatto salvo quanto previsto nelle linee guida, a coloro che hanno superato l'esame finale viene rilasciato un attestato di qualifica massaggiatore massofisioterapista firmato dal Presidente della commissione giudicatrice e dal rappresentante della Regione.
2. L'esame finale consiste in:
   a) una prova scritta inerente le materie di insegnamento del corso;
   b) una prova orale;
   c) una prova pratica, intesa ad accertare la conoscenza delle manovre di massaggio massoterapico.

3. Qualora il candidato all'esame finale non risulti idoneo, può ripetere la prova di esame in apposita sessione, istituita a distanza di tre mesi dalla prima.
4. Se il candidato non risulti idoneo nemmeno in questa seconda prova, può ripetere la frequenza del corso e sostenere le prove finali di esame una sola volta negli anni successivi.

Allegato 4
alle linee guida

PROGETTO FORMATIVO
CORSO MASSAGGIATORE SPORTIVO

A. PREMESSE

La Legge 26 ottobre 1971 n. 1099, "*Tutela sanitaria delle attività sportive*" e successivamente il D.M. 5 luglio 1975 avente per oggetto *"Determinazione delle materie fondamentali di insegnamento per quanto concerne i corsi per massaggiatori sportivi"* prevedono che le Regioni istituiscono corsi di formazione per coloro che intendono esercitare l'attività del massaggiatore sportivo.

L'obiettivo della formazione è l'approfondimento nella preparazione culturale e pratica per effettuare il massaggio sportivo e svolgere i compiti di ausiliario del medico sportivo.

La Regione e il Comitato Regionale C.O.N.I. Umbria, con sede in Via Martiri dei Lager – Perugia, hanno concordato, a decorrere dall'anno 2001, il presente programma che disciplina i principi generali per l'espletamento, dei corsi di qualificazione per massaggiatore sportivo.

I criteri di seguito riportati diventano requisito essenziale per tutti coloro, enti pubblici o privati, che, sulla base del fabbisogno formativo disposto ogni anno dalla Regione, richiedono l'accreditamento per l'espletamento della formazione professionale per la figura del massaggiatore sportivo.

B. DESTINATARI

1. Il corso di formazione per massaggiatore sportivo è rivolto a massofisioterapisti diplomati ai sensi dell'art. 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, che intendono svolgere l'arte del massaggiatore sportivo e che siano in possesso del certificato di idoneità psico-fisica e di assenza di affezioni inabilitanti alla professione di massaggiatore sportivo rilasciato dal Servizio Sanitario Regionale.
2. Per la frequenza del corso, i singoli partecipanti devono corrispondere all'organismo formativo, preventivamente autorizzato dalla Regione, la tassa di iscrizione nella misura dallo stesso determinata.

C. DURATA

1. A norma dell'art. 3 del D.M. 5 luglio 1975, il corso di formazione ha una durata non inferiore a 4 mesi, per un orario complessivo di almeno 150 ore, di cui n. 100 ore di lezioni teoriche e n. 50 ore di attività pratica di massaggio, comprendenti anche esercitazioni pratiche in aula con manovre di massaggio per singole specialità atletiche.

D. ARTICOLAZIONE DEL CORSO

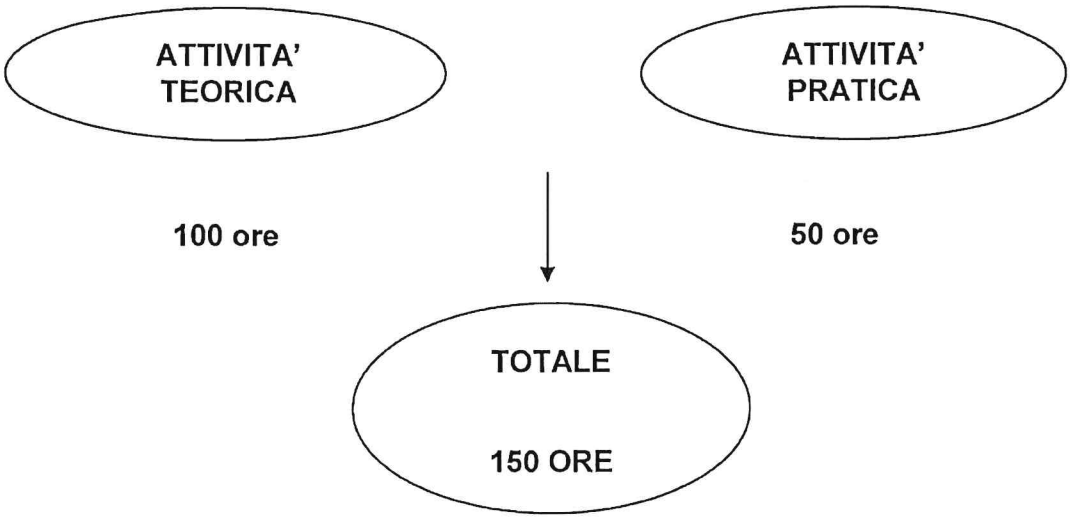

E. ATTIVITA' TEORICA

1. AREE FORMATIVE	DURATA	DOCENTI
a) Anatomia e Fisiologia dell'apparato locomotore	15 ore	Medico specialista in Medicina dello Sport
b) Traumatologia sportiva	15 ore	Medico specialista in Ortopedia
c) Pronto soccorso	5 ore	Medico strutturato c/o le U.O. di Pronto Soccorso o un medico dell'Emergenza Sanitaria Territoriale
d) Igiene delle Attività Sportive	5 ore	Medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva o in Medicina dello Sport
e) Fisioterapia	20 ore	Medico specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione
f) Chinesiologia e Rieducazione Funzionale	20 ore	Fisioterapista diplomato
g) Massaggio Sportivo	10 ore	Massofisioterapista con titolo anche di massaggiatore sportivo
h) Tecnica e Regolamentazione degli Sport	10 ore	Docente CONI

1. I docenti devono essere in possesso di comprovata esperienza didattica e attitudine all'insegnamento teorico-pratico. In particolare il docente medico specialista in Medicina dello Sport deve essere associato al F.N.S.I..

F. TIROCINIO ED ADDESTRAMENTO PRATICO

1. Per la frequenza dell'attività pratica i soggetti in formazione vengono suddivisi in piccoli gruppi, seguiti da tutor. Una parte del tirocinio, per un quinto delle ore previste, può essere effettuata con esercitazioni in aula per apprendere l'esecuzione di particolari manovre, anche su appositi manichini.
2. Il restante orario viene egualmente suddiviso in tirocinio presso le strutture sanitarie di riabilitazione del Servizio Sanitario nazionale o private accreditate e presso associazioni sportive aderenti al C.O.N.I..
3. Durante l'attività di tirocinio il discente o il piccolo gruppo di discenti, comunque non superiore a 10, devono essere seguiti da un tutor (massaggiatore sportivo) il quale attesta la frequenza ed il grado di preparazione degli stessi.

G. ELENCO DELLE PRINCIPALI STRUMENTAZIONI

1. attrezzatura obbligatoria:
   a) lettini massaggio,
   b) manichini,
   c) ogni attrezzatura tecnico-specialistica necessaria per le esercitazioni pratiche.

H. FREQUENZA

1. La frequenza al corso è obbligatoria.
2. Le ore di tirocinio devono essere effettuate integralmente e formalmente attestate dal tutor di tirocinio pratico.
3. Non sono ammesse assenze superiori al 10% dell'orario previsto per ogni modulo formativo per la parte teorica, mentre l'orario della parte pratica deve essere frequentato integralmente.
4. Eventuali assenze dal tirocinio pratico verificatesi per cause di forza maggiore devono essere interamente recuperate entro il termine del corso o comunque prima della valutazione finale.

I. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CORSO

1. L'organismo formativo del corso provvede alla nomina di un direttore del corso scelto tra il personale docente medico con adeguata e documentata esperienza didattica ed organizzativa al quale viene affidata la diretta responsabilità del conseguimento degli obiettivi didattici.

2. Il direttore svolge funzione in ordine agli aspetti connessi ai programmi didattici, agli specifici obiettivi formativi, agli indirizzi generali del corso e gestione organizzativa dello stesso. Svolge altresì funzioni di verifica generale dei livelli di formazione conseguiti.
3. Il direttore prima dell'esame finale trasmette alla struttura regionale competente una relazione sull'andamento del corso, contestualmente alla richiesta di designazione del rappresentante regionale in seno alla commissione.
4. Il direttore del corso si avvale della collaborazione di un coordinatore del tirocinio, al quale sono affidati compiti di pianificazione ed organizzazione del tirocinio e del coordinamento dei tutor addetti a seguire l'attività pratica dei singoli soggetti in formazione e di una segreteria organizzativa che cura tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi connessi alla realizzazione del corso.

L. ESAME FINALE

1. Fatto salvo quanto previsto nelle linee guida, l'esame finale consiste in:
   - una prova pratica intesa ad accertare la conoscenza delle manovre di massaggio sportivo e delle tecniche fisiochinesiterapiche;
   - una prova orale inerente le materie di insegnamento del corso;

   davanti ad una commissione costituita dall'organismo formativo sulla base dell'art. 4 del D.M. 5/7/1975.
2. L'incarico di presidente della commissione viene svolto dal rappresentante della Regione.
3. A coloro che hanno superato l'esame finale viene rilasciato un attestato di qualifica di massaggiatore sportivo firmato dal Presidente della commissione e dal responsabile legale dell'organismo formativo.
4. Qualora il candidato all'esame finale non risulti idoneo, può ripetere la prova di esame in apposita sessione, istituita a distanza di tre mesi dalla prima.
5. Se il candidato non risulti idoneo nemmeno in questa seconda prova, può ripetere la frequenza del corso e sostenere le prove finali di esame una sola volta negli anni successivi.